



**DELIBERAZIONE N. 56: CONSORZIO BRESCIA MERCATI S.P.A. -
MODIFICHE STATUTARIE**

Il Presidente ricorda che questa Camera di Commercio è socia del Consorzio Brescia Mercati S.p.A., nella quale detiene una quota di partecipazione composta da n. 1.382 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 51,64 cadauna, pari a nominali Euro 71.366,48, corrispondenti al 21,76% del capitale sociale di Euro 327.917,00.

Ricorda che la società è partecipata con una quota del 41,97% dal Comune di Brescia, del 12,60% dalla Provincia di Brescia e dello 0,79% dalla Comunità Montana di Valle Trompia, mentre le restanti quote sono detenute da soci privati, tra i quali il Gruppo Grossisti Mercato Ortofrutticolo di Brescia con il 16,00% e la Cooperativa Facchini Mercato Ortofrutticolo con il 2,36%.

Il Presidente informa che la Società ha predisposto la bozza di un nuovo Statuto, contenente alcune modifiche secondo quanto previsto dal Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 175/2016).

Il Presidente, a tal fine, ricorda che il Testo Unico richiamato, in vigore dal 23/9/2016, recentemente modificato dal D.Lgs 100/2017, ha provveduto ad un ampio riordino della disciplina in materia di società a partecipazione pubblica, diretta e indiretta.

Il Testo Unico prevede ora, tra l'altro, che entro il 31 luglio 2017 le società a controllo pubblico dispongano l'adeguamento dei propri statuti alle disposizioni del decreto stesso, in particolare alle disposizioni contenute negli articoli 3 e 11, riguardanti gli organi di controllo e amministrativi.

Per quanto riguarda il controllo e la revisione, all'art. 3, comma 2, si è disposto che nelle società a responsabilità limitata in controllo pubblico, l'atto costitutivo o lo statuto preveda la nomina dell'organo di controllo o di un revisore, mentre nelle società per azioni a

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr Massimo Ziletti)

IL PRESIDENTE
(Dr Giuseppe Ambrosi)



└ controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale.

L'art. 11 prevede che l'organo amministrativo debba essere di norma costituito da un amministratore unico; l'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile.

La delibera motivata è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura competente c/o il Ministero dell'Economia e Finanze di cui all'articolo 15.

Sempre lo stesso art. 11 del Testo Unico, al comma 9, dispone inoltre che gli Statuti delle società a controllo pubblico prevedano espressamente:

- l'attribuzione da parte del CDA di deleghe di gestione a un solo amministratore (salva l'attribuzione di deleghe al Presidente, preventivamente autorizzata dall'assemblea);
- l'esclusione della carica di Vice-Presidente o la previsione che la carica sia attribuita esclusivamente quale modalità di sostituzione del presidente in caso di assenza o impedimento, senza il riconoscimento di compensi aggiuntivi;
- il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato dopo lo svolgimento dell'attività, o trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali;
- il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme in materia di società.

La bozza del nuovo statuto del Consorzio Brescia Mercati prevede, secondo quanto indicato dall'art. 11 del

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr Massimo Ziletti)

IL PRESIDENTE
(Dr Giuseppe Ambrosi)



└ Testo Unico:

- all'art. 9 (Organi Sociali) la previsione della nomina di un amministratore unico o del C.d.A. e, quindi, del Revisore oltre al Collegio Sindacale; il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalla normativa; il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali;

- all'art. 14 (Consiglio di Amministrazione) la previsione che la società venga amministrata da un Amministratore Unico, scelto dall'assemblea, oppure, qualora l'assemblea lo decida, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, da un C.d.A. composto da cinque membri;

Nel caso di nomina di un C.d.A. composto da cinque membri, questi verrebbero nominati, come nell'attuale statuto, due dal Sindaco di Brescia, uno dal Presidente della Provincia di Brescia, uno dal Presidente della Camera di Brescia e uno dall'assemblea;

La scelta degli amministratori del C.d.A. dovrà essere effettuata nel rispetto dei criteri sulla parità di genere stabiliti dalla Legge;

- all'art. 15, si prevede che in caso di presenza del C.d.A., questo Organo elegga al proprio interno il Presidente, tra i 2 consiglieri nominati dal Sindaco di Brescia (come nell'attuale statuto), e potrà nominare un Vice Presidente, scelto fra i consiglieri non di nomina comunale, intendendosi la nomina del Vice Presidente esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto in caso di assenza o impedimento, senza il riconoscimento di compensi aggiuntivi allo stesso, e un solo amministratore delegato, salvo l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;

Agli amministratori spetta un'indennità stabilita dall'assemblea e il rimborso delle spese sostenute, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa;

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr Massimo Ziletti)

IL PRESIDENTE
(Dr Giuseppe Ambrosi)



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Giunta Camerale

Verbale n. 7 del 27 luglio 2017

└ Nel rispetto di quanto previsto all'art. 3, comma 2, del Testo Unico, all'art. 22 dello statuto si è previsto che la revisione legale dei conti, dovrà essere affidata o ad un revisore o ad una società di revisione a seconda di quanto deciderà l'assemblea.

LA GIUNTA

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente;

visto il Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 175/2016) come modificato dal D.Lgs 100/2017;

vista la bozza del nuovo statuto del Consorzio Brescia Mercati S.p.A.;

con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

- a) di approvare la bozza del nuovo statuto del Consorzio Brescia Mercati S.p.A., che in allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;
- b) di dare mandato al rappresentante camerale delegato di riferire la decisione di cui al punto a) in occasione dell'assemblea dei soci che verrà prossimamente convocata per l'approvazione del nuovo statuto del Consorzio Brescia Mercati S.p.A.

IL SEGRETARIO GENERALE
(dr (Massimo Ziletti)

IL PRESIDENTE
(dr Giuseppe Ambrosi)

STATUTO VIGENTE	STATUTO PROPOSTO
STATUTO TITOLO I DENOMINAZIONE – OGGETTO – SEDE – DURATA Art. 1	STATUTO TITOLO I DENOMINAZIONE – OGGETTO – SEDE – DURATA Art. 1
1.1 E' costituita, con il vincolo della appartenenza della maggioranza del capitale ad enti pubblici una società consortile per azioni denominata: CONSORZIO BRESCIA MERCATI S.p.A. Art. 2 2.1 La società ha per oggetto: a) la gestione di mercati agroalimentari all'ingrosso e di altri impianti e strutture commerciali all'ingrosso; b) la realizzazione di impianti per lo svolgimento di mercati all'ingrosso e di altre attività commerciali mediante predisposizione degli studi necessari, dei progetti, realizzazione delle costruzioni, acquisto delle attrezzature e la realizzazione di quant'altro necessario per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a); c) l'istituzione di mercati all'ingrosso e centri di commercio all'ingrosso; d) il potenziamento e l'ampliamento del Mercato Agro – Alimentare all'ingrosso di Brescia.	1.1 E' costituita, con il vincolo della appartenenza della maggioranza del capitale ad enti pubblici una società consortile per azioni denominata: CONSORZIO BRESCIA MERCATI S.p.A. Art. 2 2.1 La società ha per oggetto: a) la gestione di mercati agroalimentari all'ingrosso e di altri impianti e strutture commerciali all'ingrosso; b) la realizzazione di impianti per lo svolgimento di mercati all'ingrosso e di altre attività commerciali mediante predisposizione degli studi necessari, dei progetti, realizzazione delle costruzioni, acquisto delle attrezzature e la realizzazione di quant'altro necessario per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a); c) l'istituzione di mercati all'ingrosso e centri di commercio all'ingrosso; d) il potenziamento e l'ampliamento del Mercato Agro – Alimentare all'ingrosso di Brescia. 2.2 Nei limiti e nelle forme di legge la società potrà compiere ogni operazione

2.2 Nei limiti e nelle forme di legge la società potrà compiere ogni operazione commerciale, industriale e finanziaria, mobiliare e immobiliare necessaria per il raggiungimento dell'oggetto sociale, ad eccezione della concessione di credito sotto qualsiasi forma. 2.3 La società potrà assumere, in via strumentale per la propria attività principale e con esclusione di ogni finalità speculativa, partecipazioni in altre società aventi oggetto analogo od affine o complementare al proprio o comunque a prevalente capitale pubblico, nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 2361 Codice Civile, e dalla vigente normativa in materia di mercati finanziari. Art. 3	commerciale, industriale e finanziaria, mobiliare e immobiliare necessaria per il raggiungimento dell'oggetto sociale, ad eccezione della concessione di credito sotto qualsiasi forma. 2.3 La società potrà assumere, in via strumentale per la propria attività principale e con esclusione di ogni finalità speculativa, partecipazioni in altre società aventi oggetto analogo od affine o complementare al proprio o comunque a prevalente capitale pubblico, nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 2361 Codice Civile, e dalla vigente normativa in materia di mercati finanziari. Art. 3
3.1 La società ha sede in Brescia. Art. 4	3.1 La società ha sede in Brescia. Art. 4
4.1 La società durerà fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata senza diritto di recesso per i soci che non abbiano concorso all'approvazione della deliberazione. Art. 4	4.1 La società durerà fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata senza diritto di recesso per i soci che non abbiano concorso all'approvazione della deliberazione. Art. 4
4.1 La società durerà fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata senza diritto di recesso per i soci che non abbiano concorso all'approvazione della deliberazione. Art. 5	TITOLO II SOCI Art. 5
5.1 Le azioni possono essere intestate solo ai soggetti qui di seguito elencati: - il Comune di Brescia, cui compete la maggioranza assoluta del capitale; - la Provincia di Brescia;	5.1 Le azioni possono essere intestate solo ai soggetti qui di seguito elencati: - il Comune di Brescia, cui compete la maggioranza assoluta del capitale; - la Provincia di Brescia;

5.1 Le azioni possono essere intestate solo ai soggetti qui di seguito elencati: - il Comune di Brescia, cui compete la maggioranza assoluta del capitale; - la Provincia di Brescia; - la Regione Lombardia; - le Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura; - altri enti pubblici locali; - enti pubblici economici; - enti di diritto pubblico; - aziende e istituti di credito; - istituti di assicurazione; - associazioni ed organizzazioni cooperative e/o consortili dei commercianti, - dei commissionari, dei consumatori, dei produttori agricoli, degli operatori di - servizi (anche a mezzo di persone da esse designate) - altre imprese società ed associazioni aventi per oggetto attività attinenti agli scopi sociali o utili, anche in forma ausiliaria al loro raggiungimento - ditte o società commerciali concessionarie di posteggi di vendita presso l'Ortomercato di Brescia e/o loro rappresentanze. 5.2 L'alienazione a soggetti diversi non ha effetto verso la società. 5.3 Il recesso non è ammesso in caso di proroga del termine di durata della - società e nel caso di introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari. 5.4 In caso di recesso per qualsiasi motivo il valore delle azioni è determinato secondo formule miste reddituali/patrimoniali. TITOLO III CAPITALE – AZIONI – FONDO CONSORTILE Art. 6 6.1 Il capitale sociale è di euro 327.914,00 (trecentoventisette milanovecentoquattordici/00), diviso in 6.350 (seimilatrecentocinquanta) azioni del valore nominale di Euro 51,64 (cinquantuno/64) ciascuna.	- la Regione Lombardia; - le Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura; - altri enti pubblici locali; - enti pubblici economici; - enti di diritto pubblico; - aziende e istituti di credito; - istituti di assicurazione; - associazioni ed organizzazioni cooperative e/o consortili dei commercianti, - dei commissionari, dei consumatori, dei produttori agricoli, degli operatori di - servizi (anche a mezzo di persone da esse designate) - altre imprese società ed associazioni aventi per oggetto attività attinenti agli scopi sociali o utili, anche in forma ausiliaria al loro raggiungimento - ditte o società commerciali concessionarie di posteggi di vendita presso l'Ortomercato di Brescia e/o loro rappresentanze. 5.2 L'alienazione a soggetti diversi non ha effetto verso la società. 5.3 Il recesso non è ammesso in caso di proroga del termine di durata della società e nel caso di introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari. 5.4 In caso di recesso per qualsiasi motivo il valore delle azioni è determinato secondo formule miste reddituali/patrimoniali. TITOLO III CAPITALE – AZIONI – FONDO CONSORTILE Art. 6 6.1 Il capitale sociale è di euro 327.914,00 (trecentoventisette milanovecentoquattordici/00), diviso in 6.350 (seimilatrecentocinquanta) azioni del valore nominale di Euro 51,64 (cinquantuno/64) ciascuna.
---	---

TITOLO III CAPITALE – AZIONI – FONDO CONSORTILE Art. 6 6.1 Il capitale sociale è di euro 327.914,00 (trecentoventisettemilanovecentoquattordici/00), diviso in 6.350 (seimilatrecentocinquanta) azioni del valore nominale di Euro 51,64 (cinquantuno/64) ciascuna. 6.2 Le azioni saranno sempre nominative, anche qualora la legge dovesse consentire l'intestazione al portatore. Art. 7 7.1 Gli atti di disposizione delle azioni hanno effetto nei confronti della società solo se preventivamente autorizzati dalla assemblea con delibera assunta con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale. 7.2 Nel caso in cui il gradimento venga negato, al socio alienante compete il diritto di recesso. Art. 8 8.1 L'assemblea ordinaria, con la maggioranza del capitale sociale, può deliberare l'istituzione di un fondo consortile di entità non superiore ad un quinto del capitale sociale, determinando anche le finalità generali e le modalità di utilizzo. 8.2 Il fondo è costituito con contributi in danaro versati dai soci in misura proporzionale al valore nominale delle azioni da ciascuno possedute. Il fondo potrà essere ripristinato solo mediante utilizzo degli utili di bilancio. Art. 8 8.1 L'assemblea ordinaria, con la maggioranza del capitale sociale, può deliberare l'istituzione di un fondo consortile di entità non superiore ad un quinto del capitale sociale, determinando anche le finalità generali e le modalità di utilizzo. 8.2 Il fondo è costituito con contributi in danaro versati dai soci in misura	6.2 Le azioni saranno sempre nominative, anche qualora la legge dovesse consentire l'intestazione al portatore. Art. 7 7.1 Gli atti di disposizione delle azioni hanno effetto nei confronti della società solo se preventivamente autorizzati dalla assemblea con delibera assunta con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale. 7.2 Nel caso in cui il gradimento venga negato, al socio alienante compete il diritto di recesso. Art. 8 8.1 L'assemblea ordinaria, con la maggioranza del capitale sociale, può deliberare l'istituzione di un fondo consortile di entità non superiore ad un quinto del capitale sociale, determinando anche le finalità generali e le modalità di utilizzo. 8.2 Il fondo è costituito con contributi in danaro versati dai soci in misura proporzionale al valore nominale delle azioni da ciascuno possedute. Il fondo potrà essere ripristinato solo mediante utilizzo degli utili di bilancio. 8.3 L'Organo Amministrativo Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare a consuntivo eventuali ristorni, totali o parziali dei contributi versati. 8.4 I soci potranno effettuare finanziamenti a favore della società, che si intendono infruttiferi di interessi, salvo contraria delibera assembleare, nei limiti ed alle condizioni previste dalle leggi vigenti, e secondo le direttive del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio.
	TITOLO IV ORGANI SOCIALI Articolo 9

proporzionale al valore nominale delle azioni da ciascuno possedute. Il fondo potrà essere ripristinato solo mediante utilizzo degli utili di bilancio. 8.3 Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare a consuntivo eventuali ristorni, totali o parziali dei contributi versati. 8.4 I soci potranno effettuare finanziamenti a favore della società, che si intendono infruttiferi di interessi, salvo contraria delibera assembleare, nei limiti ed alle condizioni previste dalle leggi vigenti, e secondo le direttive del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio. TITOLO IV ASSEMBLEA	9.1 Sono organi della Società: - l'Assemblea dei Soci, - il Consiglio d'Amministrazione o l'Amministratore Unico, - il Collegio Sindacale e il Revisore, - Ogni altro organo, che la società decidesse di adottare, espressamente previsto dalle norme generali in tema di società. 9.2 E' vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società. 9.3 E' vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività ed è vietato corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali. TITOLO V ASSEMBLEA Art. 10 10.1 L'assemblea è ordinaria o straordinaria a sensi di legge. 10.2 Essa viene convocata mediante avviso spedito con raccomandata o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, ai soci e da essi ricevuto almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. 10.3 Sono tuttavia valide, ai sensi dell'art. 2366 c.c. le assemblee, non convocate con le suddette formalità, quando sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti la maggioranza dei componenti l'organo amministrativo e la maggioranza dei componenti il Collegio Sindacale. 10.4 L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio nazionale. 10.5 L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio. Quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società ai sensi di legge o qualora la
--	--

Art. 9 9.1 L'assemblea è ordinaria o straordinaria a sensi di legge. 9.2 Essa viene convocata mediante avviso spedito con raccomandata o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, ai soci e da essi ricevuto almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. 9.3 Sono tuttavia valide, ai sensi dell'art. 2366 c.c. le assemblee, non convocate con le suddette formalità, quando sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti la maggioranza dei componenti l'organo amministrativo e la maggioranza dei componenti il Collegio Sindacale. 9.4 L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio nazionale. 9.5 L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio. Quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società ai sensi di legge o qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, può essere convocata per l'approvazione del bilancio, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Art. 10 10.1 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di	società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, può essere convocata per l'approvazione del bilancio, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Art. 11 11.1 L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da altra persona designata dalla assemblea. 11.2 Il Presidente, quando la verbalizzazione non debba essere fatta da un notaio, nomina il segretario anche non socio. Art. 12 12.1 Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che hanno il diritto di voto. 12.2 L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando a libro soci non risultino iscritti più di venti soci), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che: a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
--	--

Amministrazione o da altra persona designata dalla assemblea. 10.2 Il Presidente, quando la verbalizzazione non debba essere fatta da un notaio, nomina il segretario anche non socio. Art. 11 11.1 Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che hanno il diritto di voto. 11.2 L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando a libro soci non risultino iscritti più di venti soci), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che: a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del	b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi La riunione si riterrà svolta nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante. 12.3 Gli enti e le altre organizzazioni detentori di azioni delegano, ai sensi dei rispettivi statuti e della legge, le persone che li rappresentano in assemblea e comunicano tali deleghe, volta per volta e per iscritto, al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico.
	Art. 13 13.1 L'assemblea delibera con le maggioranze previste dalle legge.
	TITOLO VI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Art. 14 14.1 La società è amministrata da un Amministratore Unico, nominato dall'assemblea con le maggioranze di legge, o, qualora l'assemblea lo decida, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di

giorno; d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/videoconferenziati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante. 11.3 Gli enti e le altre organizzazioni detentrici di azioni delegano, ai sensi dei rispettivi statuti e della legge, le persone che li rappresentano in assemblea e comunicano tali deleghe, volta per volta e per iscritto, al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Art. 12 12.1 L'assemblea delibera con le maggioranze previste dalla legge.	adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, a seconda di quanto deciderà l'assemblea, da un Amministratore Unico o da un Consiglio composto da cinque membri. In caso di Consiglio composto da cinque membri, due membri dei quali, ai sensi dell'art. 2449 del codice civile, sono nominati dal Sindaco di Brescia, uno dal Presidente della Provincia di Brescia e uno dal Presidente della CCIAA di Brescia. La nomina del quinto componente del Consiglio di Amministrazione da parte dell'Assemblea avviene con voto palese, a maggioranza dei presenti. In caso di Consiglio d'Amministrazione la scelta degli amministratori da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 per la parità di genere. 14.2 L'Assemblea si riunisce dopo che gli enti pubblici abbiano compiuto le nomine di loro competenza. 14.3 Sino a quando il Consiglio non sia stato interamente ricostituito non ha effetto, a norma dell'art. 2385 Codice Civile, la cessazione dei precedenti amministratori.
TITOLO V CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Art. 13 13.1 La società è amministrata da un Consiglio nominato dall'assemblea composto da cinque membri, due dei quali, ai sensi dell'art. 2449 del codice civile, nominati dal Sindaco di Brescia, uno dal Presidente della Provincia di Brescia e uno dal Presidente della CCIAA di Brescia. La nomina del quinto componente del Consiglio di Amministrazione da parte dell'Assemblea avviene con voto palese, a maggioranza dei presenti. 13.2 L'Assemblea si riunisce dopo che gli enti pubblici abbiano	Art. 15 15.1 I membri del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio delle loro cariche, sono rieleggibili e assumono l'incarico contemporaneamente. 15.2 In caso di rinuncia anticipata, revoca o al verificarsi di altre cause che impediscono la prosecuzione del mandato da parte di un amministratore la sostituzione avverrà secondo le modalità di nomina previste dal precedente art. 14). Il nuovo amministratore cesserà comunque dall'incarico contestualmente ai restanti componenti il consiglio. 15.3 Il Consiglio di Amministrazione elegge al proprio interno il Presidente, scelto fra i due consiglieri nominati dal Sindaco del Comune di

compiuto le nomine di loro competenza. 13.3 Sino a quando il Consiglio non sia stato interamente ricostituito non ha effetto, a norma dell'art. 2385 Codice Civile, la cessazione dei precedenti amministratori.	Brescia e potrà nominare un Vice Presidente, scelto fra i consiglieri non di nomina comunale intendendosi la nomina del Vice Presidente esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi allo stesso, e un solo amministratore delegato, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea. il vice Presidente con funzioni vicarie, scelto fra i consiglieri non di nomina comunale; 14.4 Il Consiglio di Amministrazione può attribuire al Presidente la qualifica di Amministratore Delegato, può anche nominare un altro amministratore delegato, fissandone i poteri; 15.4 Agli amministratori spetta un'indennità stabilita dall'Assemblea ed il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio. 15.5 L'assemblea, ai sensi dell'art. 2389 comma 3 e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 9.3 del presente statuto, stabilisce all'atto della nomina dei membri dell'organo amministrativo e successivamente anno per anno la somma annuale complessiva ad essi spettanti come compenso, fissando in ogni caso il compenso a favore del Presidente e dell'eventuale Amministratore Delegato e del vice Presidente, oltre alla misura dell'indennità di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. 15.6 L'assemblea stabilisce altresì la somma spettante quale compenso annuale per eventuali amministratori delegati per incarichi specifici, che venissero nominati successivamente alla delibera di cui al comma 15.5. Tale ultima somma viene stabilita in termini percentuali massimi, rapportati alla somma complessiva che l'assemblea abbia fissato ai sensi del comma 15.5. Quindi l'organo amministrativo, nel nominare il/i consigliere/i delegato/i, provvederà a fissarne il compenso entro tali limiti massimi. 15.7 Oltre le altre incompatibilità di legge, non possono essere consiglieri i membri della Commissione di Mercato.
Art. 14 14.1 I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio delle loro cariche, sono rieleggibili e assumono l'incarico contemporaneamente. 14.2 In caso di rinuncia anticipata, revoca o al verificarsi di altre cause che impediscono la prosecuzione del mandato da parte di un amministratore la	

sostituzione avverrà secondo le modalità di nomina previste dal precedente art. 13). Il nuovo amministratore cesserà comunque dall'incarico contestualmente ai restanti componenti il consiglio. 14.3 Il Consiglio di Amministrazione elegge al proprio interno: - il Presidente, scelto fra i due consiglieri nominati dal Sindaco del Comune di Brescia; - il vice Presidente con funzioni vicarie, scelto fra i consiglieri non di nomina comunale. 14.4 Il Consiglio di Amministrazione può attribuire al Presidente la qualifica di Amministratore Delegato, può anche nominare un altro amministratore delegato, fissandone i poteri. 14.5 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio. 14.6 L'assemblea, ai sensi dell'art. 2389 comma 3, stabilisce all'atto della nomina dei membri dell'organo amministrativo e successivamente anno per anno la somma annuale complessiva ad essi spettanti come compenso, fissando in ogni caso il compenso a favore del Presidente, del vice Presidente e dell'eventuale Amministratore Delegato, oltre alla misura dell'indennità di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. 14.7 L'assemblea stabilisce altresì la somma spettante quale compenso annuale per eventuali amministratori delegati per incarichi specifici, che venissero	Art. 16 16.1 Qualora, per qualsiasi causa, vengano a mancare contemporaneamente, i tre quinti del Consiglio di Amministrazione, l'intero consiglio si intenderà decaduto. Art. 17 17.1 Il Consiglio viene convocato dal Presidente, ogni qualvolta egli lo ritenga necessario o ne sia richiesto da almeno due componenti, mediante raccomandata o telefax o posta elettronica da spedirsi agli amministratori e ai sindaci, almeno cinque giorni prima dell'adunanza. 17.2 In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta almeno due giorni prima della data della riunione. 17.3 Sono comunque valide, in difetto di convocazione, le adunanze cui partecipano tutti gli aventi diritto. 17.4 Il consiglio si raduna nella sede sociale o altrove, a giudizio del presidente, purché nel territorio nazionale. 17.5 La riunione può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/videoconferenze a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti l'organo. In tal caso, è necessario che: a) sia consentito al presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli
--	---

nominati successivamente alla delibera di cui al comma 14.6. Tale ultima somma viene stabilita in termini percentuali massimi, rapportati alla somma complessiva che l'assemblea abbia fissato ai sensi del comma 14.6. Quindi l'organo amministrativo, nel nominare il consigliere delegato, provvederà a fissarne il compenso entro tali limiti massimi. 14.8 Oltre le altre incompatibilità di legge, non possono essere consiglieri i membri della Commissione di Mercato.	eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; d) ove non si tratti di riunione totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere La riunione si riterrà svolta nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante. 17.6 Il Consiglio delibera validamente con l'intervento di almeno tre consiglieri. Le deliberazioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Art. 15 15.1 Qualora, per qualsiasi causa, vengano a mancare contemporaneamente, i tre quinti del Consiglio di Amministrazione, l'intero consiglio si intenderà decaduto.	Art. 18 18.1 Il Consiglio o l'Amministratore Unico è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, potendo compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrano nell'oggetto sociale.
Art. 16 16.1 Il Consiglio viene convocato dal Presidente, ogni qualvolta egli lo ritenga necessario o ne sia richiesto da almeno due componenti, mediante raccomandata o telefax o posta elettronica da spedirsi agli amministratori e ai sindaci, almeno cinque giorni prima dell'adunanza.	Art. 19 19.1 La rappresentanza anche in giudizio del Consorzio con firma libera, per l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo Amministrativo Consiglio, spetta all'Amministratore Unico o Presidente del Consiglio d'Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, al vice presidente. 19.2 La rappresentanza spetta anche all'Amministratore Delegato eventualmente nominato, nell'ambito dei poteri conferitigli.

16.2 In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta almeno due giorni prima della data della riunione. 16.3 Sono comunque valide, in difetto di convocazione, le adunanze cui partecipano tutti gli aventi diritto. 16.4 Il consiglio si raduna nella sede sociale o altrove, a giudizio del presidente, purchè nel territorio nazionale. 16.5 La riunione può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/videoconlegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti l'organo. In tal caso, è necessario che: a) sia consentito al presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; d) ove non si tratti di riunione totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/videoconlegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante. 16.6 Il Consiglio delibera validamente con l'intervento di almeno tre consiglieri. Le deliberazioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei	19.3 L'organo amministrativo può nominare direttori e procuratori speciali e può pure deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società ed eventualmente a terzi. In ogni caso, quando il soggetto nominato non fa parte del consiglio di amministrazione, l'attribuzione del potere di rappresentanza della società è regolata dalle norme in tema di procura. TITOLO VII BILANCIO ED UTILI Art. 20 20.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. 20.2 Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo il Consiglio procede alla formazione del bilancio. Art. 21 21.1 La società, in conformità alla propria natura di società consortile ed in relazione al disposto dell'art.37, comma 7 L. R. Lombardia 6/2010, non persegue scopi di lucro. TITOLO VIII COLLEGIO SINDACALE E REVISORE
--	--

presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Art. 17 17.1 Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, potendo compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrano nell'oggetto sociale. Art. 18 18.1 La rappresentanza anche in giudizio del Consorzio con firma libera, per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, spetta al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, al vice presidente. 18.2 La rappresentanza spetta anche all'Amministratore Delegato eventualmente nominato, nell'ambito dei poteri conferitigli. 18.3 L'organo amministrativo può nominare direttori e procuratori speciali e può pure deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società ed eventualmente a terzi. In ogni caso, quando il soggetto nominato non fa parte del consiglio di amministrazione, l'attribuzione del potere di rappresentanza della società è regolata dalle norme in tema di procura.	Art. 22 22.1 Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti aventi requisiti di legge e funziona ai sensi di legge. 22.2 Il Presidente del Collegio, un sindaco effettivo ed un sindaco supplente vengono nominati dal Sindaco del Comune di Brescia. Un sindaco effettivo e uno supplente, vengono nominati dall'Assemblea ordinaria degli azionisti. 22.3 I sindaci effettivi e quelli supplenti restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio delle loro cariche, essi sono rieleggibili. 22.4 La convocazione del Collegio è fatta dal Presidente del Collegio stesso secondo le modalità previste dall'art. 16 del presente statuto. Per la validità e le modalità di svolgimento delle riunioni vale quanto previsto dall'art. 2404 c.c. 22.5 Il Collegio Sindacale esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge ed il controllo contabile. 22.6 La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore o da una società di revisione a seconda di quanto deciderà l'assemblea. TITOLO IX SCIOGLIMENTO Art. 23 23.1 In caso di scioglimento della società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri. TITOLO X CLAUSOLA COMPROMISSORIA
---	---

TITOLO VI BILANCIO ED UTILI Art. 19 19.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. 19.2 Alla fine di ogni esercizio il Consiglio procede alla formazione del bilancio. Art. 20 20.1 La società, in conformità alla propria natura di società consortile ed in relazione al disposto dell'art. 4, u.c., L. R. Lombardia del 22 gennaio 1975 n. 12, non persegue scopi di lucro. TITOLO VII COLLEGIO SINDACALE Art. 21 21.1 Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti aventi requisiti di legge e funziona ai sensi di legge.	Art. 24 24.1 Tutte le controversie che dovessero insorgere tra soci, amministratori, liquidatori, società, verranno demandate ad un collegio arbitrale. 24.2 Il collegio arbitrale è composto da tre membri designati dal Presidente del Tribunale di Brescia. 24.3 Il collegio giudica secondo equità senza formalità di rito salvo il rispetto del contraddittorio; il suo lodo è inappellabilmente ed immediatamente esecutivo ed è considerato espressione della volontà delegata dalle parti. TITOLO XI NORME FINALI Art. 25 25.1 L'azione sociale di responsabilità, ai sensi dell'art. 2393-bis c.c. potrà essere esercitata dai soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale. Art. 26 26.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge vigenti.
--	--

	21.2 Il Presidente del Collegio, un sindaco effettivo ed un sindaco supplente vengono nominati dal Sindaco del Comune di Brescia. Un sindaco effettivo e uno supplente, vengono nominati dall'Assemblea ordinaria degli azionisti. 21.3 I sindaci effettivi e quelli supplenti restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio delle loro cariche, essi sono rieleggibili. 21.4 La convocazione del Collegio è fatta dal Presidente del Collegio stesso secondo le modalità previste dall'art. 16 del presente statuto Per la validità e le modalità di svolgimento delle riunioni vale quanto previsto dall'art. 21.5 Il Collegio Sindacale esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge ed il controllo contabile. TITOLO VIII SCIoglimento Art. 22 22.1 In caso di scioglimento della società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri. TITOLO IX CLAUSOLA COMPROMISSORIA
--	--

	Art. 23 23.1 Tutte le controversie che dovessero insorgere tra soci, amministratori, liquidatori, società, verranno demandate ad un collegio arbitrale. 23.2 Il collegio arbitrale è composto da tre membri designati dal Presidente del Tribunale di Brescia. 23.3 Il collegio giudica secondo equità senza formalità di rito salvo il rispetto del contraddittorio; il suo lodo è inappellabilmente ed immediatamente esecutivo ed è considerato espressione della volontà delegata dalle parti. TITOLO X NORME FINALI Art. 24 24.1 L'azione sociale di responsabilità, ai sensi dell'art. 2393-bis c.c. potrà essere esercitata dai soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale. Art. 25 25.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge vigenti.
--	---

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr Massimo Ziletti)

IL PRESIDENTE
(Dr Giuseppe Ambrosi)